



Documento di seduta

A9-0158/2024

25.3.2024

RELAZIONE

sulle modifiche al regolamento del Parlamento recanti attuazione della riforma parlamentare "Parlamento 2024"
(2024/2000(REG))

Commissione per gli affari costituzionali

Relatore: Salvatore De Meo

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
MOTIVAZIONE.....	67
ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI	68
INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	69
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	70

PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle modifiche al regolamento del Parlamento recanti attuazione della riforma parlamentare "Parlamento 2024" (2024/2000(REG))

Il Parlamento europeo,

- vista la lettera della sua Presidente in data 31 gennaio 2024,
 - visti gli articoli 236 e 237 del suo regolamento,
 - vista la decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 1995, relativa alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo¹,
 - vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo relativo alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo e che abroga la decisione 95/167/CE/Euratom/CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione²,
 - vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A9-0158/2024),
1. decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;
 2. decide che tali modifiche entreranno in vigore il 16 luglio 2024; decide, tuttavia, che le modifiche che conferiscono alla Conferenza dei presidenti e all'Ufficio di presidenza il potere di adottare misure di attuazione si applicheranno a decorrere dalla data di adozione della presente decisione;
 3. si impegna a collaborare con la Commissione per avviare la revisione dell'accordo quadro del 20 ottobre 2010 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea³ alla luce della riforma parlamentare "Parlamento 2024" e si compiace del fatto che la Presidente del Parlamento abbia effettuato i primi passi in tal senso con il Presidente della Commissione;
 4. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU L 113 del 19.5.1995, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/1995/167/oj>

² Testi approvati del 23 maggio 2012 (GU C 264 E del 13.9.2013, pag. 41) e del 16 aprile 2014 (GU C 443 del 22.12.2017, pag. 39).

³ GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.

Emendamento 1

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 25 – paragrafo 9

Testo in vigore

9. L'Ufficio di presidenza è l'organo competente ad autorizzare ***le riunioni o le missioni delle commissioni al di fuori dei luoghi abituali di lavoro, le audizioni, nonché i viaggi di studio e di informazione effettuati dai relatori.***

Allorquando tali riunioni o missioni sono autorizzate, il regime linguistico è fissato sulla base del Codice di condotta sul multilinguismo adottato dall'Ufficio di presidenza. Si procede allo stesso modo anche per quanto riguarda le delegazioni.

Emendamento

9. L'Ufficio di presidenza è l'organo competente ad autorizzare ***le spese per le audizioni.***

Emendamento 2

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 27 – paragrafo 7

Testo in vigore

7. La Conferenza dei presidenti presenta al Parlamento proposte per quanto concerne la composizione e le competenze delle commissioni e delle commissioni d'inchiesta nonché delle commissioni parlamentari miste e delle delegazioni permanenti. La Conferenza dei presidenti è ***l'organo*** competente ***per l'autorizzazione delle delegazioni ad hoc.***

Emendamento

7. La Conferenza dei presidenti presenta al Parlamento proposte per quanto concerne la composizione e le competenze delle commissioni e delle commissioni d'inchiesta nonché delle commissioni parlamentari miste e delle delegazioni permanenti. La Conferenza dei presidenti è ***l'autorità*** competente ***a proporre al Parlamento la costituzione di commissioni legislative temporanee, conformemente all'articolo 207 bis.***

Emendamento 3

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 27 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

7 bis. La Conferenza dei presidenti è l'autorità competente per l'autorizzazione delle missioni al di fuori dei luoghi abituali di lavoro e delle riunioni interparlamentari.

Emendamento 4

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 42

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 42

Verifica della compatibilità finanziaria

soppresso

- 1. In caso di proposta di atto giuridicamente vincolante avente incidenze finanziarie, il Parlamento accerta se sono previste risorse finanziarie sufficienti.*
- 2. Per ogni proposta di atto giuridicamente vincolante, la commissione competente per il merito verifica la compatibilità finanziaria dell'atto con il regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale.*
- 3. Qualora modifichi la dotazione finanziaria dell'atto esaminato, la commissione competente per il merito chiede il parere della commissione competente per le questioni di bilancio.*
- 4. La commissione competente per le questioni di bilancio può inoltre, di sua iniziativa, occuparsi di questioni relative alla compatibilità finanziaria delle proposte di atti giuridicamente vincolanti. In tal caso ne informa debitamente la commissione competente per il merito.*
- 5. Qualora decida di contestare la compatibilità finanziaria della proposta, la commissione competente per le questioni di bilancio riferisce le proprie conclusioni al Parlamento, prima che*

quest'ultimo voti sulla proposta.

Emendamento 5

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 47 – paragrafo 1 – commi 1 bis e 1 ter (nuovi)

Testo in vigore

Emendamento

*La risoluzione del Parlamento precisa la
pertinente base giuridica della proposta.*

*Il Parlamento esamina le eventuali
implicazioni finanziarie della proposta.*

Emendamento 6

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 47 – paragrafo 2 – comma 3

Testo in vigore

Emendamento

La proposta è presentata al Presidente che verifica se sono soddisfatti i requisiti giuridici. ***Ai fini di tale verifica*** il Presidente può deferire la proposta alla commissione competente per un parere sull'adeguatezza della base giuridica. Se il Presidente reputa la proposta ammissibile, ne dà comunicazione in Aula e la trasmette per esame alla commissione competente per il merito.

La proposta è presentata al Presidente che verifica se sono soddisfatti i requisiti giuridici. Il Presidente può deferire la proposta alla commissione competente per ***le questioni giuridiche per*** un parere sull'adeguatezza della base giuridica, ***che viene formulato senza indebito ritardo.*** Se il Presidente reputa la proposta ammissibile, ne dà comunicazione in Aula e la trasmette per esame alla commissione competente per il merito.

Emendamento 7

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 47 – paragrafo 2 – comma 6 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

Se la commissione competente per il merito ha deciso di elaborare una relazione d'iniziativa sulla proposta in conformità dell'articolo 54 e il Presidente non l'ha deferita alla commissione

competente per le questioni giuridiche per un parere sull'adeguatezza della base giuridica, la commissione competente per il merito chiede alla suddetta commissione tale parere, che viene formulato senza indebito ritardo.

Emendamento 8 Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 47 – paragrafo 3

Testo in vigore

3. La risoluzione del Parlamento precisa la pertinente base giuridica ed è corredata di raccomandazioni in ordine al contenuto della proposta richiesta.

Emendamento

3. Anche la commissione competente per il merito può presentare tale proposta di propria iniziativa. Essa chiede alla commissione competente per le questioni giuridiche un parere sull'adeguatezza della base giuridica, che viene formulato senza indebito ritardo.

Emendamento 9

**Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 47 – paragrafo 4**

Testo in vigore

4. Qualora la proposta richiesta presenti incidenze finanziarie, il Parlamento precisa le modalità volte a garantire un'adeguata copertura finanziaria.

Emendamento

4. La commissione competente per le questioni di bilancio può formulare un parere sulle potenziali incidenze finanziarie della proposta destinato alla commissione competente per il merito. Essa formula tale parere su richiesta della commissione competente per il merito. Tale parere è formulato senza indebito ritardo.

Emendamento 10

**Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 47 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

Testo in vigore

Emendamento

4 bis. La risoluzione del Parlamento è corredata di raccomandazioni in ordine al contenuto della proposta richiesta.

Emendamento 11

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 47 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

4 ter. La risoluzione del Parlamento è portata all'attenzione del Consiglio e della Commissione ai fini della sua eventuale inclusione nella dichiarazione comune sulla programmazione interistituzionale annuale di cui all'articolo 38, paragrafo 2.

Emendamento 12

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 47 – paragrafo 5 – commi 1 bis e 1 ter (nuovi)

Testo in vigore

Emendamento

Dopo la scadenza del termine di tre mesi di cui al punto 16, terzo comma, dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea e al punto 10 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", la Commissione può essere invitata a rilasciare una dichiarazione in Aula, a norma dell'articolo 132 del regolamento, per informare il Parlamento in merito al seguito che intende dare.

Qualora tale dichiarazione non sia iscritta all'ordine del giorno della prima o della seconda tornata successiva alla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente paragrafo, la commissione competente per il merito invita il commissario competente a fornire le informazioni di cui al secondo comma del presente paragrafo durante una delle sue successive riunioni.

Emendamento 13

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 47 – paragrafo 6

Testo in vigore

6. La Conferenza di presidenti di commissione controlla regolarmente ***il rispetto da parte della*** Commissione del punto 10 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", secondo cui la Commissione deve rispondere alle richieste di presentare proposte entro tre mesi, adottando una comunicazione specifica che indica il seguito che intende dare. ***La Conferenza dei presidenti di commissione riferisce regolarmente sui risultati di tale monitoraggio alla Conferenza dei presidenti.***

Emendamento

6. La Conferenza di presidenti di commissione controlla ***e comunica*** regolarmente ***alla Conferenza dei presidenti se la*** Commissione ***rispetta il punto 16, terzo comma, dell'accordo quadro e il*** punto 10 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", secondo cui la Commissione deve rispondere alle richieste di presentare proposte entro tre mesi, adottando una comunicazione specifica che indica il seguito che intende dare.

Emendamento 14

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 48 – titolo

Testo in vigore

Esame di atti giuridicamente vincolanti

Emendamento

Deferimento di atti giuridicamente vincolanti ***e questioni di competenza***

Emendamento 15

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 48 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. Le proposte di atti giuridicamente vincolanti presentate da altre istituzioni o dagli Stati membri sono deferite dal Presidente, per esame, alla commissione competente. Nel contempo le altre commissioni sono ***informate*** del deferimento.

Emendamento

1. Le proposte di atti giuridicamente vincolanti presentate da altre istituzioni o dagli Stati membri sono deferite dal Presidente, per esame, alla commissione competente ***o alle commissioni competenti in conformità dell'articolo 58. Allo stesso tempo il Presidente può deferire proposte a una o più commissioni affinché queste formulino un parere in conformità***

dell'articolo 56. Nel contempo le altre commissioni *e i gruppi politici* sono *informati* del deferimento.

Emendamento 16

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 48 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

1 bis. Entro due settimane dal deferimento, una commissione o un gruppo politico può contestare il deferimento alla commissione o alle commissioni competenti effettuato dal Presidente. In tal caso, la commissione o il gruppo politico fornisce una dettagliata motivazione scritta e un'alternativa motivata sulla base dell'allegato VI almeno una settimana prima della riunione successiva della Conferenza dei presidenti.

La Conferenza dei presidenti può chiedere alla Conferenza dei presidenti di commissione di formulare una raccomandazione sulla questione. La Conferenza dei presidenti di commissione o il suo presidente adottano tale raccomandazione nella riunione successiva. La Conferenza dei presidenti decide in merito al deferimento definitivo nella sua riunione successiva, a condizione che la trasmissione da parte della Conferenza dei presidenti di commissione della sua raccomandazione sia avvenuta almeno una settimana prima.

Se, entro il termine di cui al primo comma, nessuna commissione o nessun gruppo politico contesta il deferimento alla commissione o alle commissioni competenti effettuato dal Presidente, il deferimento è considerato definitivo.

Emendamento 17

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 48 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. In caso di dubbio, il Presidente può, prima **della comunicazione in Aula** del deferimento **alla commissione competente, sottoporre una** questione di competenza **alla Conferenza dei presidenti**. La Conferenza dei presidenti **adotta una decisione sulla base di una raccomandazione della Conferenza dei presidenti di commissione, o del presidente di quest'ultima, in conformità dell'articolo 211, paragrafo 2.**

Emendamento

2. In caso di dubbio, il Presidente può, prima del deferimento **di cui al paragrafo 1, chiedere alla Conferenza dei presidenti di commissione di formulare una raccomandazione sulla** questione di competenza. **La Conferenza dei presidenti di commissione o il suo presidente adottano tale raccomandazione nella riunione successiva. Dopo aver ricevuto la raccomandazione, il Presidente effettua il deferimento. Nel contempo i gruppi politici sono informati del deferimento. Entro due settimane dal deferimento, un gruppo politico può contestare il deferimento alla commissione o alle commissioni competenti effettuato dal Presidente. In tal caso, il gruppo fornisce una dettagliata motivazione scritta e un'alternativa motivata sulla base dell'allegato VI almeno due settimane prima della riunione successiva della Conferenza dei presidenti.** La Conferenza dei presidenti **decide in merito al deferimento nella riunione successiva.**

Se, entro il termine di cui al primo comma, nessun gruppo politico contesta il deferimento alla commissione o alle commissioni competenti effettuato dal Presidente, il deferimento è considerato definitivo.

Emendamento 18

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 48 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

2 bis. Entro due settimane dal deferimento, una commissione alla quale il Presidente non abbia deferito la

proposta per la formulazione di un parere a norma del paragrafo 1 può chiedere l'autorizzazione della Conferenza dei presidenti di commissione a formulare un parere. Tale richiesta si basa su una motivazione scritta delle ragioni per cui la questione rientra in larga misura nell'ambito delle sue attribuzioni a norma dell'allegato VI. La Conferenza dei presidenti di commissione o il suo presidente adottano una decisione nella riunione successiva e ne informano il Presidente.

Emendamento 19

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 48 – paragrafo 3

Testo in vigore

3. Il Presidente comunica il deferimento in Aula dopo aver ricevuto le proposte in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea e, fatta eccezione per i casi di richieste di applicazione della procedura d'urgenza in conformità dell'articolo 163, se del caso, dopo che **gli** eventuali **conflitti** di competenza tra commissioni sono **stati risolti in conformità dell'articolo 211, paragrafo 2**. Dopo la sua comunicazione in Aula, il deferimento è pubblicato sul sito internet del Parlamento.

Emendamento

3. Il Presidente comunica il deferimento in Aula dopo aver ricevuto le proposte in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea e, fatta eccezione per i casi di richieste di applicazione della procedura d'urgenza in conformità dell'articolo 163, se del caso, dopo che **le** eventuali **questioni** di competenza tra commissioni sono **state risolte**. Dopo la sua comunicazione in Aula, il deferimento è pubblicato sul sito internet del Parlamento.

Emendamento 20

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 48 – paragrafo 4

Testo in vigore

4. **La commissione competente può decidere in qualsiasi momento di nominare un relatore incaricato di seguire la fase preparatoria di una proposta. Essa tiene particolarmente**

Emendamento

soppresso

conto di questa possibilità qualora la proposta figuri nel programma di lavoro della Commissione.

Emendamento 21

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 48 – paragrafo 5

Testo in vigore

5. In caso di conflitto tra una disposizione del regolamento relativa alla seconda e alla terza lettura e un'altra disposizione del regolamento stesso prevale la disposizione relativa alla seconda e alla terza lettura.

Emendamento

soppresso

Emendamento 22

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 48 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo in vigore

5 bis. Ai fini del calcolo dei termini di cui al presente articolo, non si tiene conto delle settimane senza attività parlamentari e delle settimane riservate alle attività parlamentari esterne.

Emendamento

Emendamento 23

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 49

Testo in vigore

L'accelerazione delle procedure legislative, in coordinamento con il Consiglio e la Commissione, riguardo a proposte specifiche, selezionate in particolare fra quelle definite prioritarie nella dichiarazione comune sulla programmazione interistituzionale annuale in conformità dell'articolo 38, paragrafo 2, **può essere** concordata dalla commissione o

Emendamento

L'accelerazione delle procedure legislative, in coordinamento con il Consiglio e la Commissione, riguardo a proposte specifiche, selezionate in particolare fra quelle definite prioritarie nella dichiarazione comune sulla programmazione interistituzionale annuale in conformità dell'articolo 38, paragrafo 2, è concordata dalla commissione o dalle

dalle commissioni competenti.

commissioni competenti.

Emendamento 24

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 49 – comma 1 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

Le procedure legislative accelerate si svolgono sulla base di una relazione della commissione o delle commissioni competenti. In quest'ottica, alle questioni sottoposte a procedura legislativa accelerata può essere data la priorità rispetto ad altri punti all'ordine del giorno della commissione.

Emendamento 25

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 51 – paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

2. Dopo la decisione sulla procedura da seguire, e *se* non si **applica** la procedura semplificata di cui all'articolo 52, la commissione designa un relatore sulla proposta di atto giuridicamente vincolante tra i propri membri titolari o i sostituti permanenti, ***a meno che non l'abbia già fatto in base all'articolo 48, paragrafo 4.***

2. Dopo la decisione sulla procedura da seguire, e **a condizione che** non si **applichi** la procedura semplificata di cui all'articolo 52, la commissione designa un relatore sulla proposta di atto giuridicamente vincolante tra i propri membri titolari o i sostituti permanenti.

La commissione competente può altresì decidere di designare un relatore incaricato di seguire la fase preparatoria di una proposta. Essa considera in particolare questa possibilità qualora la proposta figuri nel programma di lavoro della Commissione.

Emendamento 26

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 52 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. In alternativa, il presidente della commissione può proporre ***che venga elaborata, a sua cura o a cura del relatore, una serie di emendamenti che riflettano la discussione in commissione.*** Salvo nel caso in cui un numero di deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia media in commissione vi si opponga, la procedura proposta è considerata approvata ***e gli emendamenti vengono trasmessi ai membri della commissione.***

Se entro un termine che non può essere inferiore a dieci giorni lavorativi dalla trasmissione, non si oppone agli emendamenti un numero di deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia media in commissione, la relazione si considera approvata da quest'ultima. In tal caso il progetto di risoluzione legislativa e gli emendamenti sono presentati al Parlamento senza discussione ai sensi dell'articolo 159, paragrafo 1, secondo comma, e dei paragrafi 2 e 4 dello stesso articolo.

Qualora un numero di deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia media in commissione si opponga agli emendamenti, questi ultimi sono posti in votazione nella riunione di commissione successiva.

Emendamento 27

**Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 53 bis (nuovo)**

Testo in vigore

Emendamento

2. In alternativa, il presidente della commissione può proporre ***di fissare un termine per la presentazione di emendamenti senza che sia stato previamente elaborato un progetto di relazione.*** Salvo nel caso in cui un numero di deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia media in commissione vi si opponga, la procedura proposta è considerata approvata.

Gli emendamenti presentati sono posti in votazione nella prima riunione possibile della commissione dopo la scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti, in seguito alla quale sono presentati al Parlamento un progetto di risoluzione legislativa ed emendamenti.

Emendamento

Articolo 53 bis

Correlatori

1. In via eccezionale, fatto salvo l'articolo 51, paragrafo 2, e su richiesta

della commissione competente, la Conferenza dei presidenti può autorizzare la designazione di un massimo di tre correlatori. Come regola generale, i correlatori provengono da diversi gruppi politici.

2. La designazione di correlatori a norma del paragrafo 1 non è autorizzata per le relazioni elaborate congiuntamente dalle commissioni a norma dell'articolo 58, per i pareri a norma dell'articolo 56 o per le relazioni di iniziativa, ad eccezione delle relazioni di iniziativa di bilancio o di natura istituzionale.

Emendamento 28

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 54 – paragrafo 4

Testo in vigore

4. Le proposte di risoluzione presentate al Parlamento sono esaminate conformemente alla procedura di breve presentazione di cui all'articolo 160. Gli emendamenti a tali proposte di risoluzione e le richieste di votazione distinta o per parti separate sono ricevibili in Aula soltanto se presentati dal relatore per tenere conto di nuove informazioni o da almeno un decimo dei deputati. I gruppi politici possono presentare proposte di risoluzione alternative a norma dell'articolo 181, paragrafo 3. Alla proposta di risoluzione della commissione e ai relativi emendamenti si applica l'articolo 190. L'articolo 190 si applica altresì alla votazione unica delle proposte di risoluzione alternative.

Emendamento

4. Le proposte di risoluzione presentate al Parlamento sono esaminate conformemente alla procedura di breve presentazione di cui all'articolo 160 **o sono poste direttamente in votazione in Aula.** Gli emendamenti a tali proposte di risoluzione e le richieste di votazione distinta o per parti separate sono ricevibili in Aula soltanto se presentati dal relatore per tenere conto di nuove informazioni o da almeno un decimo dei deputati. I gruppi politici possono presentare proposte di risoluzione alternative a norma dell'articolo 181, paragrafo 3. Alla proposta di risoluzione della commissione e ai relativi emendamenti si applica l'articolo 190. L'articolo 190 si applica altresì alla votazione unica delle proposte di risoluzione alternative.

Emendamento 29

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 54 – paragrafo 5

Testo in vigore

5. Il paragrafo 4 non si applica se l'oggetto della relazione può essere tema di una discussione prioritaria in Aula, se la relazione è redatta in virtù del diritto d'iniziativa di cui all'articolo 46 o all'articolo 47 o se la relazione è stata autorizzata in quanto relazione strategica¹⁸.

Emendamento

5. Il paragrafo 4 non si applica se l'oggetto della relazione può essere tema di una discussione prioritaria in Aula, se la relazione è redatta in virtù del diritto d'iniziativa di cui all'articolo 46 o all'articolo 47 o se la relazione è stata autorizzata in quanto relazione strategica, ***relazione di attuazione o relazione annuale di attività e di monitoraggio di cui alle disposizioni attuative stabilite dalla Conferenza dei presidenti.***

¹⁸ *Cfr. la relativa decisione della Conferenza dei presidenti.*

Emendamento 30

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 54 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

5 bis. I presidenti di commissione possono stringere accordi con altri presidenti di commissione per quanto riguarda l'assegnazione di una relazione di iniziativa o di una relazione non legislativa a una determinata commissione.

Se si pone una questione di competenza tra due o più commissioni permanenti, la questione è esaminata dalla Conferenza dei presidenti di commissione. Se non viene raggiunto un accordo tra tali commissioni, la Conferenza dei presidenti di commissione o il suo presidente formula una raccomandazione. La Conferenza dei presidenti adotta una decisione sulla base di tale raccomandazione nella prima riunione

possibile e al più tardi entro sei settimane dalla sua trasmissione. Se entro detto termine la Conferenza dei presidenti non ha preso una decisione, la raccomandazione si considera approvata.

Emendamento 31

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 56 – paragrafo 1 – comma 1

Testo in vigore

1. *Se la commissione cui per prima è stata sottoposta una questione vuole conoscere il parere di un'altra commissione o se un'altra commissione desidera esprimere il suo parere sulla stessa questione, esse possono chiedere al Presidente del Parlamento che, in conformità dell'articolo 210, paragrafo 2, una commissione sia designata competente per il merito e l'altra competente per parere.*

Emendamento

1. *Le commissioni possono essere autorizzate a elaborare un parere in conformità dell'articolo 48 o dell'articolo 54 se una questione rientra in larga misura nell'ambito delle loro attribuzioni a norma dell'allegato VI^{18 bis}.*

^{18 bis} Il presente comma non pregiudica le altre disposizioni del presente regolamento relative ai pareri e alle valutazioni su questioni orizzontali, nonché ai pareri su questioni di bilancio e di discarico.

Emendamento 32

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 56 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo in vigore

1 bis. I presidenti e i relatori della commissione competente per il merito e di eventuali commissioni competenti per parere sono vincolati dal principio di buona e leale cooperazione. I relatori di tali commissioni si tengono reciprocamente informati e cercano di

concordare i testi che decidono di proporre alle rispettive commissioni e le loro posizioni per quanto riguarda gli emendamenti.

Emendamento 33

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 56 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. Qualora il parere riguardi una proposta di atto giuridicamente vincolante, esso contiene proposte di modifica al testo sottoposto all'esame della commissione, corredate, se del caso, di brevi motivazioni. Tali motivazioni sono redatte sotto la responsabilità del loro autore e non sono poste in votazione. Se necessario, la commissione competente per parere può presentare una breve motivazione scritta per il parere nel suo insieme. Tale breve motivazione è redatta sotto la responsabilità del relatore del parere.

Qualora il parere non riguardi una proposta di atto giuridicamente vincolante, esso **consiste in suggerimenti riferiti a parti della proposta di risoluzione** della commissione competente per il merito.

Emendamento

2. Qualora il parere riguardi una proposta di atto giuridicamente vincolante, esso contiene proposte di modifica al testo sottoposto all'esame della commissione, corredate, se del caso, di brevi motivazioni. Tali motivazioni sono redatte sotto la responsabilità del loro autore e non sono poste in votazione. Se necessario, la commissione competente per parere può presentare una breve motivazione scritta per il parere nel suo insieme. Tale breve motivazione è redatta sotto la responsabilità del relatore del parere.

La commissione competente per il merito fissa un termine ragionevole entro il quale le commissioni competenti per parere devono pronunciarsi affinché il parere possa essere preso in considerazione dalla commissione competente per il merito. Quest'ultima comunica immediatamente alle commissioni competenti per parere ogni modifica del calendario annunciato, con la relativa motivazione. La commissione competente per il merito formula le proprie conclusioni finali solo dopo la scadenza del termine.

2 bis. Qualora il parere non riguardi una proposta di atto giuridicamente vincolante, esso **contiene proposte di modifica al progetto di relazione** della commissione competente per il merito. ***Il calendario stabilito dalla commissione competente per il merito consente alle commissioni competenti per parere di avere tempo sufficiente per fissare un termine***

La commissione competente per il merito pone in votazione *tali* proposte di modifica o suggerimenti.

I pareri riguardano esclusivamente questioni che rientrano *nelle attribuzioni* della commissione competente per parere.

specifico per presentare le proposte di modifica e completare i lavori.

2 ter. La commissione competente per il merito pone in votazione *le* proposte di modifica *delle commissioni competenti per parere*. *Le proposte di modifica di una commissione competente per parere che non sono approvate dalla commissione competente per il merito possono essere sottoposte dalla commissione competente per parere direttamente all'esame in Aula, fatta eccezione in caso di pareri a norma dell'articolo 93, dell'articolo 118 e dell'allegato V.*

2 quater. I pareri riguardano esclusivamente questioni che rientrano *nei settori di competenza* della commissione competente per parere. *Le proposte di modifica che non rientrano nei settori di competenza della commissione competente per parere non sono ricevibili.*

Emendamento 34

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 56 – paragrafo 3

Testo in vigore

3. *La commissione competente per il merito fissa un termine entro il quale la commissione competente per parere deve pronunciarsi affinché il parere possa essere preso in considerazione dalla commissione competente per il merito. Quest'ultima comunica immediatamente alla commissione o alle commissioni competenti per parere ogni modifica del calendario annunciato. La commissione competente per il merito formula le proprie conclusioni finali solo dopo la scadenza del termine.*

Emendamento

soppresso

Emendamento 35

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 56 – paragrafo 4

Testo in vigore

Emendamento

4. In alternativa, la commissione che esprime parere può decidere di illustrare la propria posizione sotto forma di emendamenti che, successivamente alla loro approvazione, dovranno essere presentati direttamente alla commissione competente per il merito. Tali emendamenti sono presentati dal presidente o dal relatore a nome della commissione.

soppresso

Emendamento 36

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 56 – paragrafo 5

Testo in vigore

Emendamento

5. La commissione che esprime parere presenta gli emendamenti di cui al paragrafo 4 entro il termine stabilito dalla commissione competente per il merito.

soppresso

Emendamento 37

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 56 – paragrafo 6

Testo in vigore

Emendamento

6. Tutti i pareri e gli emendamenti approvati dalla commissione che esprime parere sono allegati alla relazione della commissione competente per il merito.

6. Tutti i pareri approvati dalle commissioni che esprimono parere sono allegati alla relazione della commissione competente per il merito.

Emendamento 38

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 56 – paragrafo 7

Testo in vigore

7. *Le commissioni che esprimono parere ai sensi del presente articolo non possono presentare emendamenti in Aula.*

Emendamento

soppresso

Emendamento 39

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 56 – paragrafo 8

Testo in vigore

8. Il presidente e il relatore della commissione competente per parere sono invitati a partecipare in veste consultiva alle riunioni della commissione competente per il merito *quando esse vertano sulla questione di interesse comune.*

Emendamento

8. Il presidente e il relatore della commissione competente per parere sono invitati a partecipare in veste consultiva alle riunioni della commissione competente per il merito. *Il relatore della commissione competente per parere è inoltre invitato, in veste consultiva, alle riunioni dei relatori ombra e alle riunioni preparatorie che si svolgono nel quadro dei negoziati interistituzionali. Per quanto riguarda la procedura legislativa ordinaria, il presente paragrafo si applica solo alla fase di prima lettura.*

Emendamento 40

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 56 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 56 bis

Valutazione di bilancio delle proposte di atti giuridicamente vincolanti che hanno implicazioni di bilancio

1. *Fatta salva l'applicazione dell'articolo 48, qualora una proposta di atto giuridicamente vincolante abbia implicazioni per il bilancio dell'Unione, il Presidente la deferisce alla commissione competente per le questioni di bilancio. Tale commissione procede quindi a una valutazione di bilancio della proposta qualora lo ritenga opportuno o se richiesto dalla commissione competente*

per il merito. Il presente paragrafo lascia impregiudicata la possibilità che la commissione competente per le questioni di bilancio sia autorizzata a presentare pareri a norma dell'articolo 56 o ad agire congiuntamente con una o più commissioni a norma dell'articolo 58.

2. La commissione competente per il merito fissa un termine entro il quale deve essere fornita la valutazione di bilancio. Ogni modifica del calendario annunciato è comunicata immediatamente alla commissione competente per le questioni di bilancio. La commissione competente per il merito non approva la sua relazione prima della scadenza di tale termine.

3. Nella valutazione di bilancio, la commissione competente per le questioni di bilancio esamina se la proposta di atto giuridicamente vincolante preveda risorse finanziarie e umane sufficienti e valuta il potenziale impatto del finanziamento proposto su altri programmi o politiche dell'Unione. Essa determina inoltre se la proposta è compatibile con il quadro finanziario pluriennale, il sistema delle risorse proprie e il corrispondente accordo interistituzionale, nonché con i principi di bilancio stabiliti dal regolamento finanziario. Se del caso, la commissione competente per le questioni di bilancio determina altresì se la proposta è compatibile con la posizione del Parlamento su qualsiasi proposta volta a modificare o sostituire il quadro, il sistema, l'accordo o i principi in questione.

4. La valutazione di bilancio consiste in una valutazione degli aspetti della proposta di atto giuridicamente vincolante di cui al paragrafo 3. La valutazione di bilancio può anche, se del caso, contenere emendamenti a tale proposta riguardanti esclusivamente gli aspetti di cui al paragrafo 3. Gli emendamenti presentati dalla commissione competente per il merito riguardanti tali aspetti sono

irricevibili. La valutazione di bilancio, comprendente gli emendamenti, è integrata in quanto tale nella relazione.

5. Qualora sia fornita una valutazione di bilancio, la commissione competente per il merito e la commissione competente per le questioni di bilancio cooperano durante l'intera procedura per garantire una piena coerenza tra gli obiettivi strategici e di bilancio. A tal fine, esse invitano i reciproci relatori alle discussioni in Parlamento riguardanti la proposta di atto giuridicamente vincolante, tra cui alle riunioni tra i relatori e i relatori ombra.

6. Qualora sia fornita una valutazione di bilancio, la squadra negoziale di cui all'articolo 74, paragrafo 1, comprende il relatore della commissione competente per le questioni di bilancio per gli aspetti di cui al paragrafo 3. Qualora non sia fornita una valutazione di bilancio, la commissione competente per il merito può chiedere alla commissione competente per le questioni di bilancio di prestare assistenza alla squadra negoziale di cui all'articolo 74, paragrafo 1, in relazione alle questioni di cui al paragrafo 3 in qualsiasi fase dei negoziati interistituzionali.

Emendamento 41

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 57

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 57

soppresso

Procedura con le commissioni associate

1. Qualora una questione di competenza sia stata sottoposta alla Conferenza dei presidenti a norma dell'articolo 211 e la Conferenza dei presidenti, sulla base dell'allegato V, ritenga che la questione rientri a titolo pressoché paritario nell'ambito di

competenza di due o più commissioni o che diversi aspetti della questione rientrino nell'ambito di competenza di due o più commissioni, si applicano l'articolo 56 e le seguenti disposizioni supplementari:

– le commissioni interessate decidono di comune accordo il calendario;

– il relatore e i relatori per parere si tengono reciprocamente informati e cercano di concordare i testi da essi proposti alle rispettive commissioni e la loro posizione per quanto riguarda gli emendamenti;

– i presidenti, il relatore e i relatori per parere interessati sono vincolati dal principio di buona e leale cooperazione e determinano insieme le parti del testo che rientrano nelle loro competenze esclusive o condivise e convengono le modalità precise della loro cooperazione. In caso di disaccordo sulla delimitazione delle competenze, la questione è sottoposta, su richiesta di una delle commissioni interessate, alla Conferenza dei presidenti, che può decidere sulla questione delle rispettive competenze oppure decidere di applicare la procedura con commissioni congiunte a norma dell'articolo 58. Tale decisione è adottata conformemente alla procedura e nel rispetto del termine di cui all'articolo 211;

– la commissione competente per il merito accoglie senza votazione gli emendamenti di una commissione associata qualora riguardino questioni che rientrano nell'ambito di competenza esclusiva della commissione associata. Qualora la commissione competente per il merito non rispetti la competenza esclusiva della commissione associata, quest'ultima può presentare gli emendamenti direttamente in Aula. Nel caso in cui degli emendamenti riguardanti questioni che rientrano nella competenza condivisa della commissione competente per il merito e di una commissione associata

non siano approvati dalla commissione competente per il merito, la commissione associata li può presentare direttamente in Aula;

– qualora la proposta segua la procedura di conciliazione, la delegazione del Parlamento comprende il relatore per parere di ogni commissione associata.

La decisione della Conferenza dei presidenti di applicare la procedura con le commissioni associate si applica in tutte le fasi della procedura in questione.

I diritti collegati allo status di "commissione competente" sono esercitati dalla commissione responsabile per il merito. Nell'esercizio di tali diritti, quest'ultima deve rispettare le prerogative della commissione associata. In particolare, la commissione competente per il merito deve rispettare l'obbligo di cooperazione leale per quanto riguarda il calendario e il diritto della commissione associata di determinare gli emendamenti che sono sottoposti all'Aula nell'ambito della sua competenza esclusiva.

2. La procedura di cui al presente articolo non si applica alle raccomandazioni che la commissione competente deve approvare a norma dell'articolo 105.

(La modifica si applica a tutto il testo: sopprimere i riferimenti all'articolo 57 e apportare le conseguenti modifiche in tutto il regolamento)

Emendamento 42

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 58 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. Ove *le sia sottoposto un problema di competenza sulla base dell'articolo 211*, la Conferenza dei presidenti può *decidere di applicare* la procedura con riunioni

Emendamento

1. Ove *una materia rilevi della competenza di due o tre commissioni, senza che prevalga la competenza di alcuna di esse*, può *essere applicata* la

congiunte delle commissioni e con votazione congiunta, *purché*:

– la materia rilevi, in virtù dell'allegato VI, della competenza di più commissioni in modo inscindibile, e

la Conferenza dei presidenti sia convinta che si tratti di una questione di grande rilevanza.

Emendamento 43

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 58 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. In tal caso i rispettivi relatori elaborano un unico progetto di relazione, che è esaminato e votato dalle commissioni interessate nel corso di riunioni congiunte tenute sotto la presidenza congiunta dei presidenti delle commissioni interessate.

In tutte le fasi della procedura, i diritti afferenti allo status di commissione competente possono essere esercitati dalle commissioni interessate solo congiuntamente. Queste ultime possono costituire gruppi di lavoro per preparare le riunioni e le votazioni.

Emendamento 44

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 58 – paragrafo 3

procedura con riunioni congiunte delle commissioni e con votazione congiunta *a norma dell'articolo 48 o dell'articolo 54. Ciascuna commissione nomina un relatore.*

Emendamento

2. In tal caso i rispettivi relatori elaborano un unico progetto di relazione, che è esaminato e votato dalle commissioni interessate nel corso di riunioni congiunte tenute sotto la presidenza congiunta dei presidenti delle commissioni interessate. ***La presidenza delle riunioni si alterna tra i presidenti delle commissioni interessate, salvo diverso accordo tra i presidenti stessi.***

In tutte le fasi della procedura, i diritti afferenti allo status di commissione competente possono essere esercitati dalle commissioni interessate solo congiuntamente. Queste ultime possono costituire gruppi di lavoro per preparare le riunioni e le votazioni. ***Ai fini del calcolo dei quorum, delle maggioranze e delle soglie, si considera che tutte le commissioni interessate costituiscano un'unica commissione.***

Testo in vigore

3. In fase di seconda lettura della procedura legislativa ordinaria, la posizione del Consiglio è esaminata nel corso di una riunione congiunta delle commissioni interessate **che**, in mancanza di accordo tra i presidenti di **dette** commissioni, si svolge il mercoledì della prima settimana di riunione di organi parlamentari successiva alla comunicazione della posizione del Consiglio al Parlamento. In mancanza di accordo in ordine alla convocazione di una ulteriore riunione, questa è convocata dal presidente della Conferenza dei presidenti di commissione. La raccomandazione per la seconda lettura è votata in riunione congiunta sulla base di un progetto comune elaborato dai rispettivi relatori delle commissioni interessate o, in assenza di un progetto comune, degli emendamenti presentati dalle commissioni interessate.

Emendamento

3. In fase di seconda lettura della procedura legislativa ordinaria, la posizione del Consiglio è esaminata nel corso di una riunione congiunta delle commissioni interessate. In mancanza di accordo tra i presidenti di **tali** commissioni, **la riunione congiunta** si svolge il mercoledì della prima settimana di riunione di organi parlamentari successiva alla comunicazione della posizione del Consiglio al Parlamento. In mancanza di accordo in ordine alla convocazione di una ulteriore riunione, questa è convocata dal presidente della Conferenza dei presidenti di commissione. La raccomandazione per la seconda lettura è votata in riunione congiunta sulla base di un progetto comune elaborato dai rispettivi relatori delle commissioni interessate o, in assenza di un progetto comune, degli emendamenti presentati dalle commissioni interessate.

Emendamento 45

**Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 71 – paragrafo 2 – comma 1**

Testo in vigore

Le decisioni sull'avvio di negoziati sono annunciate all'inizio della tornata successiva alla loro approvazione in commissione. Entro la fine del giorno successivo all'annuncio in Aula, un numero di deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia media possono chiedere per iscritto di porre in votazione la decisione della commissione sull'avvio di negoziati. Il Parlamento procede a tale votazione durante la stessa tornata.

Emendamento

Le decisioni sull'avvio di negoziati sono annunciate all'inizio della tornata successiva alla loro approvazione in commissione. Entro la fine del giorno successivo all'annuncio in Aula, un numero di deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia media **o una commissione che abbia espresso un parere ai sensi dell'articolo 56** possono chiedere per iscritto di porre in votazione la decisione della commissione sull'avvio di negoziati. Il Parlamento procede a tale votazione durante la stessa tornata.

Emendamento 46

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 71 – paragrafo 2 – comma 2

Testo in vigore

Qualora una tale richiesta non pervenga entro la scadenza del termine di cui al primo comma, il Presidente informa al riguardo il Parlamento. Ove tale richiesta sia formulata, il Presidente può dare la parola a un oratore **a favore e a un oratore contrario** alla decisione di avviare negoziati **subito prima della votazione**. Ciascun oratore può fare una dichiarazione di durata non superiore **ai due minuti**.

Emendamento

Qualora una tale richiesta non pervenga entro la scadenza del termine di cui al primo comma, il Presidente informa al riguardo il Parlamento. Ove tale richiesta sia formulata, **subito prima della votazione** il Presidente può dare la parola a un oratore **di ciascun gruppo politico affinché si esprima in merito** alla decisione **della commissione** di avviare negoziati. Ciascun oratore può fare una dichiarazione di durata non superiore **a un minuto**.

Emendamento 47

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 74 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. La squadra negoziale del Parlamento è guidata dal relatore ed è presieduta dal presidente della commissione competente o da un vicepresidente designato dal presidente. **Essa** comprende **almeno i relatori** ombra di ogni gruppo politico che desidera parteciparvi.

Emendamento

1. La squadra negoziale del Parlamento è guidata dal relatore ed è presieduta dal presidente della commissione competente o da un vicepresidente designato dal presidente, **che non può essere un relatore ombra per la relazione in questione. Se né il presidente né un vicepresidente possono partecipare a una specifica riunione negoziale con il Consiglio e la Commissione ("trilogo"), il presidente informa il Presidente, prima che si tenga la riunione, che la squadra negoziale sarà presieduta in via eccezionale dal relatore durante tale trilogo.**

Fatto salvo l'articolo 56 bis, la squadra negoziale comprende **il relatore** ombra di ogni gruppo politico che desidera parteciparvi **Se un relatore ombra non può partecipare a un trilogo specifico, il suo gruppo politico può nominare un altro deputato in sua sostituzione.**

Emendamento 48

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 74 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. Tutti i documenti che si prevede di discutere in **una riunione con il Consiglio e con la Commissione ("trilogo")** sono trasmessi alla squadra negoziale almeno 48 ore, o in caso di urgenza, almeno 24 ore prima del trilogo in questione.

Emendamento

2. Tutti i documenti che si prevede di discutere in **un trilogo** sono trasmessi alla squadra negoziale almeno 48 ore, o in caso di urgenza, almeno 24 ore prima del trilogo in questione.

Emendamento 49

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 74 – paragrafo 5

Testo in vigore

5. In caso di disaccordo tra le commissioni interessate di cui **agli articoli 57 e 58**, le disposizioni dettagliate per **l'avvio dei negoziati e la condotta di** tali negoziati sono definite dal presidente della Conferenza dei presidenti di commissione conformemente ai principi enunciati **nei suddetti articoli**.

Emendamento

5. In caso di disaccordo **sull'avvio dei negoziati e sulla condotta dei negoziati** tra le commissioni interessate di cui **all'articolo 58**, le disposizioni dettagliate per tali negoziati sono definite dal presidente della Conferenza dei presidenti di commissione conformemente ai principi enunciati **all'articolo 58**.

Emendamento 50

Regolamento del Parlamento europeo Titolo II – Capitolo 3 – Sezione 4 bis (nuovo) – titolo

Testo in vigore

Emendamento

SEZIONE 4 BIS

CONFLITTO DI NORME

Emendamento 51

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 78 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 78 bis

Conflitto di norme

In caso di conflitto tra una disposizione del regolamento relativa alla seconda e alla terza lettura e un'altra disposizione del regolamento stesso prevale la disposizione relativa alla seconda e alla terza lettura.

Emendamento 52

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 94 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

3 bis. Gli emendamenti riguardanti i progetti pilota e le azioni preparatorie sono soggetti a una valutazione preliminare di eseguibilità da parte della Commissione, conformemente all'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria. Le proposte di progetti pilota e azioni preparatorie direttamente connesse alle relazioni in corso di elaborazione o a proposte adottate a norma dell'articolo 47 sono trasmesse alla Commissione a titolo informativo.

La commissione competente per le questioni di bilancio stabilisce per ogni anno la procedura e il calendario della valutazione di eseguibilità. Tale procedura e calendario concedono un periodo di tempo sufficiente per la preparazione degli emendamenti alla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio. La commissione competente per le questioni di bilancio trasmette alla

Commissione le proposte di progetti pilota e azioni preparatorie solo se tali proposte hanno il sostegno di una commissione, di un gruppo politico o di un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa.

Emendamento 53

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 94 – paragrafo 4

Testo in vigore

4. La commissione competente per il merito vota **sugli** emendamenti prima della loro discussione in seduta plenaria.

Emendamento

4. La commissione competente per il merito vota **su tutti gli** emendamenti **di bilancio** prima della loro discussione in seduta plenaria. **Gli emendamenti riguardanti i progetti pilota e le azioni preparatorie direttamente connessi alle relazioni in corso di elaborazione o a proposte approvate a norma dell'articolo 47 hanno la precedenza nella votazione.**

Emendamento 54

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 99 – interpretazione (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

Il discarico alla Commissione comprende gli strumenti finanziati da fonti non tradizionali, gli strumenti fuori bilancio e gli strumenti ibridi basati sulla performance. Poiché tali strumenti richiedono un quadro di controllo specifico, la commissione competente per il discarico deve essere sistematicamente associata all'esame di tali strumenti a norma dell'articolo 56.

Emendamento 55

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 113 – titolo

Testo in vigore

Esame nell'ambito della procedura con le commissioni *associate o della procedura con le commissioni* congiunte

Emendamento

Esame nell'ambito della procedura con le commissioni congiunte

Emendamento 56

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 113 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. Se l'atto legislativo di base è stato approvato dal Parlamento nel quadro della procedura di cui all'articolo 57, si applicano le seguenti disposizioni supplementari all'esame degli atti delegati o dei progetti di atti o di misure di esecuzione:

– l'atto delegato o il progetto di atto o di misura di esecuzione è trasmesso alla commissione competente per il merito e alla commissione associata;

– il presidente della commissione competente per il merito stabilisce un termine entro il quale la commissione associata può formulare proposte sui punti di sua esclusiva competenza o di competenza congiunta tra queste due commissioni;

– se l'atto delegato o il progetto di atto o di misura di esecuzione rientra essenzialmente nelle competenze esclusive della commissione associata, le proposte di quest'ultima sono riprese senza votazione dalla commissione competente; ove la commissione competente non rispetti tale regola, il Presidente può autorizzare la commissione associata a presentare una proposta di risoluzione al

Emendamento

soppresso

Parlamento.

Emendamento 57

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 118 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. La commissione competente può elaborare progetti di raccomandazioni destinate al Consiglio, alla Commissione o al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, relativamente a materie di cui al Titolo V del trattato sull'Unione europea (azione esterna dell'Unione) o qualora un accordo internazionale che rientra nell'ambito dell'articolo 114 non sia stato deferito al Parlamento o il Parlamento non ne sia stato informato conformemente all'articolo 115.

Emendamento

1. ***A norma dell'articolo 54, paragrafi 1 e 2,*** la commissione competente può elaborare progetti di raccomandazioni destinate al Consiglio, alla Commissione o al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, relativamente a materie di cui al Titolo V del trattato sull'Unione europea (azione esterna dell'Unione) o qualora un accordo internazionale che rientra nell'ambito dell'articolo 114 non sia stato deferito al Parlamento o il Parlamento non ne sia stato informato conformemente all'articolo 115.

Emendamento 58

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 118 – paragrafo 3

Testo in vigore

3. Nel corso della procedura di approvazione di tali progetti di raccomandazioni in sede di commissione, è necessario porre in votazione un testo scritto.

Emendamento

3. Nel corso della procedura di approvazione di tali progetti di raccomandazioni in sede di commissione, è necessario porre in votazione un testo scritto. ***Altre commissioni possono esprimere un parere alla commissione competente per il merito a norma dell'articolo 56.***

Emendamento 59

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 118 – paragrafo 6

Testo in vigore

6. Le raccomandazioni si considerano approvate a meno che, prima dell'inizio della tornata, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa, abbiano espresso per iscritto la loro opposizione. Qualora sia espressa un'opposizione, i progetti di raccomandazioni della commissione sono iscritti all'ordine del giorno della medesima tornata. Tali raccomandazioni **sono** oggetto di discussione, e gli emendamenti presentati da un gruppo politico o da un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa sono posti in votazione.

Emendamento

6. Le raccomandazioni si considerano approvate a meno che, prima dell'inizio della tornata, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa, abbiano espresso per iscritto la loro opposizione. Qualora sia espressa un'opposizione, i progetti di raccomandazioni della commissione sono iscritti all'ordine del giorno della medesima tornata. Tali raccomandazioni **possono essere** oggetto di discussione, e gli emendamenti presentati da un gruppo politico o da un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa sono posti in votazione.

Emendamento 60

**Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 123 bis (nuovo)**

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 123 bis

***Cooperazione con le commissioni o
nell'ambito di audizioni speciali di
controllo***

I rappresentanti di un'istituzione o di un organismo dell'Unione e qualsiasi altra persona sono tenuti a cooperare qualora venga loro richiesto di partecipare alle riunioni delle commissioni e alle audizioni speciali di controllo, nonché a fornire i documenti pertinenti alle commissioni e per tali audizioni. In caso di mancata cooperazione, una commissione o il presidente di un'audizione speciale di controllo può chiedere al Presidente di intervenire. Il Presidente, previa consultazione della Conferenza dei presidenti, decide se applicare una o più delle misure seguenti:

a) *incaricare il Segretario generale di chiedere ai Questori l'autorizzazione a ritirare o disattivare il titolo di accesso di lunga durata conformemente all'articolo 123, paragrafo 3;*

b) *rilasciare una dichiarazione formale che esprima l'insoddisfazione del Parlamento;*

c) *presentare una richiesta all'istituzione o all'organismo dell'Unione pertinente o a qualsiasi altra organizzazione affinché invii un suo rappresentante a una riunione della Conferenza dei presidenti per motivare il rifiuto;*

d) *adottare ogni altra misura adeguata.*

Emendamento 61

Regolamento del Parlamento europeo Titolo V – titolo

Testo in vigore

RELAZIONI CON LE ALTRE
ISTITUZIONI E ORGANI

Emendamento

RELAZIONI CON LE ALTRE
ISTITUZIONI E ORGANI **E**
RESPONSABILITÀ POLITICA

Emendamento 62

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 125 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. Il Presidente invita il Presidente eletto della Commissione a informare il Parlamento circa la distribuzione dei portafogli in seno al proposto collegio dei commissari, in linea con gli orientamenti politici del Presidente eletto.

Emendamento

1. Il Presidente invita il Presidente eletto della Commissione a informare il Parlamento circa la **struttura prevista della nuova Commissione e la** distribuzione dei portafogli in seno al proposto **nuovo** collegio dei commissari, in linea con gli orientamenti politici del Presidente eletto, **come pure circa altre questioni di**

carattere orizzontale, compreso l'equilibrio di genere nel suddetto collegio.

Emendamento 63

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 125 – paragrafo 3

Testo in vigore

3. Le audizioni sono effettuate dalle commissioni. Un'audizione può eccezionalmente assumere una forma diversa quando un commissario designato ha responsabilità di carattere principalmente orizzontale, a condizione che l'audizione includa le commissioni competenti.

Le audizioni sono pubbliche.

Emendamento

3. Le audizioni **di conferma** sono effettuate dalle commissioni. Un'audizione **di conferma** può eccezionalmente assumere una forma diversa quando un commissario designato ha responsabilità di carattere principalmente orizzontale, a condizione che l'audizione **di conferma** includa le commissioni competenti.

Le audizioni **di conferma** sono pubbliche.

(La modifica si applica a tutto il testo: sostituire "audizioni" con "audizioni di conferma" in tutto l'articolo 125 e nell'allegato VII)

Emendamento 64

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 133 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 133 bis

Dichiarazioni che illustrano il ricorso all'articolo 122 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea come base giuridica

1. Qualora la Commissione preveda di approvare una proposta di atto giuridico sulla base dell'articolo 122 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Presidente invita il Presidente della Commissione a rilasciare una dichiarazione dinanzi al Parlamento che illustri i motivi della scelta di tale base

giuridica e delinea i principali obiettivi ed elementi della proposta. La dichiarazione è resa prima dell'adozione formale della proposta da parte della Commissione. In assenza di ciò, la dichiarazione è iscritta nel progetto di ordine del giorno della prima tornata successiva all'approvazione della proposta da parte della Commissione, a meno che la Conferenza dei presidenti decida altrimenti. La Conferenza dei presidenti decide se la dichiarazione debba essere seguita da una discussione. L'articolo 132, paragrafi da 2 a 8, concernente la presentazione e la votazione di proposte di risoluzione, si applica mutatis mutandis.

Ove tale dichiarazione non sia iscritta all'ordine del giorno della prima tornata successiva all'approvazione della proposta di cui al primo comma, la commissione competente per il merito invita il commissario responsabile a fornire le informazioni di cui al primo comma durante una delle sue successive riunioni.

2. Il Presidente deferisce la proposta alla commissione competente per le questioni giuridiche affinché quest'ultima verifichi l'adeguatezza della base giuridica. Qualora decida di contestare la validità o l'adeguatezza della base giuridica, tale commissione riferisce le sue conclusioni al Parlamento, se necessario oralmente. Si applica l'articolo 149, paragrafi da 3 a 5.

3. Qualora una proposta di atto giuridico sulla base dell'articolo 122 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea possa avere incidenze rilevanti sul bilancio dell'Unione, il Parlamento chiede l'avvio della procedura di controllo di bilancio stabilita nella dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione^{27 bis}.

La delegazione del Parlamento al comitato misto previsto nella dichiarazione comune di cui al primo comma è composta da un membro della

sua commissione competente per le questioni di bilancio per ciascun gruppo politico e da un membro della commissione competente per il merito.

4. Non prima di tre mesi dall'entrata in vigore dell'atto giuridico basato sull'articolo 122 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e successivamente a intervalli appropriati, il Presidente invita il commissario responsabile a rendere una dichiarazione al Parlamento in merito all'attuazione dell'atto giuridico in questione e alla necessità di mantenerne le disposizioni alla luce dei requisiti dei trattati. La procedura di cui al paragrafo 1, si applica mutatis mutandis.

^{27bis} *GU C 444 I del 22.12.2020, pag. 5.*

Emendamento 65

**Regolamento del Parlamento europeo
Titolo V – Capitolo 3 – titolo**

Testo in vigore

INTERROGAZIONI PARLAMENTARI

Emendamento

**AUDIZIONI SPECIALI DI
CONTROLLO E INTERROGAZIONI
PARLAMENTARI**

Emendamento 66

**Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 135 bis (nuovo)**

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 135 bis

Audizioni speciali di controllo

1. Al fine di sottoporre a un'interrogazione uno o più Commissari, o qualsiasi altra persona pertinente, su una questione avente grande rilevanza

politica, la Conferenza dei presidenti può, su proposta del Presidente, di una commissione, di un numero di deputati o di un gruppo o gruppi politici pari almeno alla soglia media, convocare un'audizione speciale di controllo con breve preavviso.

2. La Conferenza dei presidenti stabilisce il numero di deputati da nominare per una determinata audizione speciale di controllo da parte dei gruppi politici e dei deputati non iscritti. Se del caso, i gruppi politici garantiscono che le commissioni interessate siano debitamente rappresentate.

3. Un'audizione speciale di controllo è presieduta dal Presidente o, per delega, da uno dei vicepresidenti. Essa è interamente pubblica, salvo decisione contraria della Conferenza dei presidenti.

4. Il tempo di parola assegnato a un gruppo politico è considerato un blocco unico. Ciascun gruppo politico ripartisce il tempo di parola nell'ambito del proprio blocco tra i suoi membri che partecipano all'audizione. Il tempo di parola assegnato ai deputati non iscritti non è considerato un blocco unico.

5. Il tempo per le interrogazioni e le risposte può essere assegnato a un gruppo politico in un blocco unico di cui ciascun gruppo politico fa libero uso. Durante il tempo assegnato in un blocco unico, il ruolo del Presidente dell'audizione si limita a mantenere l'ordine e a garantire il rispetto delle norme di comportamento di cui all'articolo 10.

6. Le persone chiamate ad essere ascoltate sono invitate dal Presidente; qualora l'invito venga rifiutato senza una giustificazione sufficiente si applica l'articolo 123 bis. Il Presidente dell'audizione può invitare la persona a essere ascoltata sotto giuramento. Nessuno è obbligato a intervenire sotto giuramento, tuttavia si prende formalmente atto dell'eventuale rifiuto di una persona ad essere ascoltata sotto

giuramento.

7. A seguito della conclusione dell'audizione speciale di controllo, la presidenza può presentare alla Conferenza dei presidenti raccomandazioni scritte a nome dei deputati che hanno partecipato all'audizione.

Emendamento 67

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 137 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. Il tempo riservato alle interrogazioni **ai** Commissari può svolgersi in ciascuna tornata per una durata massima di circa novanta minuti su una o più tematiche decise dalla Conferenza dei presidenti prima della tornata, al più tardi il giovedì precedente la tornata in questione.

Emendamento

1. Il tempo riservato alle interrogazioni **a uno o più** Commissari può svolgersi in ciascuna tornata per una durata massima di circa novanta minuti su una o più tematiche decise dalla Conferenza dei presidenti prima della tornata, al più tardi il giovedì precedente la tornata in questione. ***I Commissari invitati dalla Conferenza dei presidenti a partecipare al tempo riservato alle interrogazioni sono responsabili di un portafoglio attinente alla o alle tematiche su cui vertono le interrogazioni loro rivolte.***

Emendamento 68

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 137 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. I Commissari invitati a partecipare dalla Conferenza dei presidenti sono responsabili di un portafoglio attinente alla o alle tematiche su cui vertono le interrogazioni loro rivolte. Il numero di Commissari invitati è limitato a due per tornata. Tuttavia, è possibile invitarne un terzo a seconda della o delle tematiche

Emendamento

soppresso

prescelte per il tempo delle interrogazioni.

Emendamento 69

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 137 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

2 bis. Come regola generale, una volta per tornata, viene organizzata una sessione speciale di controllo con il Presidente della Commissione o con commissari selezionati senza alcun argomento prestabilito.

Emendamento 70

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 137 – paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

3. Il tempo delle interrogazioni può prevedere altresì, nei termini previsti al paragrafo 1, interrogazioni destinate al Presidente del Consiglio europeo, alla Presidenza del Consiglio, al Presidente della Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza *e* al Presidente dell'Eurogruppo.

3. Il tempo delle interrogazioni può prevedere altresì, nei termini previsti al paragrafo 1, interrogazioni destinate al Presidente del Consiglio europeo, alla Presidenza del Consiglio, al Presidente della Commissione, ***all'intero collegio dei Commissari o a categorie specifiche di Commissari***, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Presidente dell'Eurogruppo ***e ad altri pertinenti rappresentanti delle istituzioni e organismi dell'Unione.***

Emendamento 71

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 137 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

5 bis. *Il tempo per le interrogazioni e le risposte può essere assegnato a un gruppo politico in un blocco unico di cui ciascun gruppo politico fa libero uso. Durante il tempo assegnato in un blocco unico, il ruolo del Presidente si limita a mantenere l'ordine e a garantire il rispetto delle norme di comportamento di cui all'articolo 10. In tal caso, i paragrafi 4 e 5 non si applicano.*

Emendamento 72

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 137 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

6 bis. *I deputati non dispongono di seggi preassegnati e sono incoraggiati a sedersi nella parte anteriore dell'Aula.*

Emendamento 73

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 150 – paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

3. Una commissione può avviare direttamente un dialogo con i parlamenti nazionali a livello di commissione entro i limiti degli stanziamenti di bilancio accantonati a tal fine. Ciò può comprendere opportune forme di cooperazione pre-legislativa e post-legislativa.

3. Una commissione può avviare direttamente un dialogo con i parlamenti nazionali a livello di commissione entro i limiti degli stanziamenti di bilancio accantonati a tal fine. Ciò può comprendere opportune forme di cooperazione pre-legislativa e post-legislativa, **compreso il controllo dell'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione.**

Emendamento 74

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 154 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

4 bis. *La Conferenza dei presidenti può decidere, su proposta di una commissione o di un numero di deputati o di uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia alta, di tenere tornate ad hoc per questioni di grande rilevanza politica. In tal caso non può aver luogo alcuna votazione.*

A seguito della decisione della Conferenza dei presidenti, il Presidente convoca il Parlamento.

Emendamento 75

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 158 – paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

1. All'inizio di ciascuna tornata il Parlamento approva il suo ordine del giorno. Una commissione, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa possono presentare proposte di modifica al progetto definitivo di ordine del giorno. Le proposte devono pervenire al Presidente almeno un'ora prima dell'apertura della tornata. Il Presidente può dare la parola all'autore di ciascuna proposta e a un oratore contro. Il tempo di parola non può superare un minuto.

1. All'inizio di ciascuna tornata il Parlamento approva il suo ordine del giorno. ***Una commissione, un gruppo politico o almeno un decimo dei deputati possono presentare una proposta di modifica al progetto definitivo di ordine del giorno in risposta a eventi o nuovi sviluppi politici intervenuti dopo l'approvazione del progetto definitivo di ordine del giorno.*** Le ***modifiche*** devono pervenire al Presidente almeno un'ora prima dell'apertura della tornata. Il Presidente può dare la parola all'autore di ciascuna proposta e a un oratore contro. Il tempo di parola non può superare un minuto.

Emendamento 76

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 160 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 160 bis

*Discussioni su questioni specifiche di
interesse per l'Unione europea –
Dichiarazioni del Parlamento*

- 1. Il Parlamento può iscrivere all'ordine del giorno discussioni su questioni specifiche di interesse per l'Unione europea, conformemente agli articoli 157 e 158.*
- 2. L'articolo 132, paragrafi da 2 a 8, concernente la presentazione e la votazione di proposte di risoluzione, si applica mutatis mutandis.*

Emendamento 77

**Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 163 – paragrafo 1**

Testo in vigore

1. L'urgenza di una **discussione** su una proposta presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, può essere richiesta al Parlamento dal Presidente, da una commissione parlamentare, da un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa, dalla Commissione o dal Consiglio. La richiesta va presentata per iscritto e deve essere motivata.

Emendamento

1. L'urgenza di una **decisione** su una proposta presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, **a seguito di sviluppi imprevisti** può essere richiesta al Parlamento dal Presidente, da una commissione parlamentare, da un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa, dalla Commissione o dal Consiglio. La richiesta va presentata per iscritto e deve essere motivata. **Per le richieste presentate dalla Commissione o dal Consiglio, la motivazione include una giustificazione dettagliata per ogni proposta e, se del caso, un'indicazione precisa dei termini previsti dalla legge per l'adozione o l'entrata in vigore della proposta di atto giuridicamente vincolante.**

Emendamento 78

**Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 163 – paragrafo 2**

Testo in vigore

2. Il Presidente, non appena gli sia stata presentata una richiesta di **discussione con procedura** d'urgenza, ne informa l'Aula; la votazione sulla richiesta ha luogo all'inizio della seduta successiva a quella in cui essa è stata comunicata al Parlamento, sempre che la proposta oggetto della richiesta sia stata distribuita ai deputati nelle lingue ufficiali. Qualora vi siano più richieste di **discussione** con procedura d'urgenza sullo stesso argomento, l'approvazione o la reiezione dell'urgenza riguardano tutte le **risoluzioni relative a tale argomento**.

Emendamento 79

**Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 163 – paragrafo 3**

Testo in vigore

3. Prima della votazione possono essere ascoltati soltanto, per un massimo di tre minuti ciascuno, l'autore della richiesta, un oratore contro e il presidente o il relatore della commissione competente.

Emendamento 80

**Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 163 – paragrafo 4**

Testo in vigore

4. ***I punti per i quali sia stata decisa l'urgenza hanno*** la precedenza sugli altri punti dell'ordine del giorno; il Presidente fissa il momento della loro discussione e votazione.

Emendamento

2. Il Presidente, non appena gli sia stata presentata una richiesta di **decisione** d'urgenza, ne informa l'Aula; la votazione sulla richiesta ha luogo all'inizio della seduta successiva a quella in cui essa è stata comunicata al Parlamento, sempre che la proposta oggetto della richiesta sia stata distribuita ai deputati nelle lingue ufficiali. Qualora vi siano più richieste di **decisione** con procedura d'urgenza sullo stesso argomento, l'approvazione o la reiezione dell'urgenza riguardano tutte le **richieste**.

Emendamento

3. Prima della votazione **sulla richiesta di decisione d'urgenza** possono essere ascoltati soltanto, per un massimo di tre minuti ciascuno, l'autore della richiesta, un oratore contro e il presidente o il relatore della commissione competente.

Emendamento

4. ***Se la richiesta di decisione d'urgenza è approvata, il punto ha*** la precedenza sugli altri punti dell'ordine del giorno; il Presidente fissa il momento della loro discussione, ***se opportuno, e l'ora della*** votazione.

Emendamento 81

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 163 – paragrafo 5

Testo in vigore

5. *La procedura d'urgenza può aver luogo senza relazione o, in via eccezionale, su semplice relazione orale della commissione competente.*

Qualora sia utilizzata una procedura d'urgenza e abbiano luogo negoziati interistituzionali, non si applicano gli articoli 70 e 71. L'articolo 74 si applica mutatis mutandis.

Emendamento 82

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 163 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

5. *Il Parlamento adotta la decisione d'urgenza sulla proposta sulla base di una relazione della commissione competente, conformemente alle norme generalmente applicabili e tenendo debitamente conto dell'urgenza della questione. In tal caso, l'esame della proposta ha la precedenza sugli altri punti iscritti all'ordine del giorno della commissione e la commissione competente applica, ove opportuno, la procedura semplificata a norma dell'articolo 52.*

5 bis. Su richiesta del Presidente, di una commissione, di un gruppo politico o di un numero di deputati pari ad almeno la soglia bassa, il Parlamento può decidere, in via eccezionale, di adottare una decisione d'urgenza sulla proposta senza relazione o sulla base di una semplice relazione orale della commissione competente. In tal caso, qualora si svolgano negoziati interistituzionali, non si applicano gli articoli 70 e 71 e si applica mutatis mutandis l'articolo 74.

Emendamento 83

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 167 – paragrafo 4

Testo in vigore

4. Durante le **riunioni di commissione o di delegazione** al di fuori dei luoghi abituali di lavoro è assicurata l'interpretazione da e verso le lingue dei membri che hanno confermato la propria presenza alla riunione. È possibile derogare in via eccezionale a detto regime. L'Ufficio di presidenza adotta le disposizioni necessarie.

Emendamento

4. Durante le **missioni** al di fuori dei luoghi abituali di lavoro è assicurata l'interpretazione da e verso le lingue dei membri che hanno confermato la propria presenza alla riunione. È possibile derogare in via eccezionale a detto regime, **che è determinato in base al Codice di condotta sul multilinguismo**. L'Ufficio di presidenza adotta le disposizioni necessarie.

Emendamento 84

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 171 – titolo

Testo in vigore

Ripartizione del tempo di parola **ed elenco degli oratori**

Emendamento

Ripartizione del tempo di parola

Emendamento 85

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 171 – paragrafo 3 – comma 1

Testo in vigore

3. Gli oratori i cui interventi sono previsti nell'elenco degli oratori parlano dal podio centrale. Gli oratori con disabilità possono parlare dal loro posto, se lo preferiscono.

Emendamento

3. Gli oratori i cui interventi sono previsti nell'elenco degli oratori parlano dal podio centrale, **a meno che, ove opportuno, il Presidente non decida diversamente**. Gli oratori con disabilità possono parlare dal loro posto, se lo preferiscono.

Emendamento 86

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 171 – paragrafo 4

Testo in vigore

4. Il Presidente stabilisce, per la prima parte di una determinata discussione, un elenco degli oratori che include uno o più turni di intervento per ciascun gruppo politico che desidera prendere la parola, secondo un ordine basato sulle dimensioni relative dei gruppi stessi.

Emendamento

4. Il Presidente stabilisce, per la prima parte di una determinata discussione, un elenco degli oratori che include uno o più turni di intervento per ciascun gruppo politico che desidera prendere la parola, secondo un ordine basato sulle dimensioni relative dei gruppi stessi. ***Il tempo di parola è ripartito tra i gruppi politici proporzionalmente al numero complessivo dei loro membri. Il tempo di parola per le discussioni prioritarie è di almeno due minuti per oratore.***

Emendamento 87

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 171 – paragrafo 5 – lettera c

Testo in vigore

(c) ai deputati non ***iscritti*** è attribuito globalmente un tempo di parola calcolato secondo le frazioni accordate a ciascun gruppo in conformità ***delle precedenti lettere a) e b)***;

Emendamento

(c) ai deputati non ***appartenenti ad alcun gruppo politico*** è attribuito globalmente un tempo di parola calcolato secondo le frazioni accordate a ciascun gruppo in conformità ***della lettera b), proporzionalmente al numero totali di deputati non iscritti e nel limite del numero di deputati previsto dall'articolo 33, paragrafo 2;***

Emendamento 88

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 171 – paragrafo 7

Testo in vigore

7. Il resto del tempo riservato alla discussione non è preventivamente ripartito in modo specifico. Per contro, il Presidente

Emendamento

7. Il resto del tempo riservato alla discussione non è preventivamente ripartito in modo specifico. Per contro, il Presidente

può invitare i deputati a intervenire, come regola generale, per non più di un minuto assicurando, per quanto possibile, che intervengano alternativamente oratori di tendenze politiche diverse e di diversi Stati membri.

può invitare i deputati a intervenire, come regola generale, per non più di un minuto assicurando, per quanto possibile, che intervengano alternativamente oratori di tendenze politiche diverse e di diversi Stati membri. ***Il tempo di parola assegnato agli oratori dei gruppi politici è proporzionale al numero complessivo dei loro membri. Il resto del tempo riservato alla discussione rappresenta il 20 % del tempo riservato alle discussioni prioritarie. La Conferenza dei presidenti fissa il tempo rimanente per tutte le altre discussioni.***

Emendamento 89

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 171 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

8 bis. Come regola generale, i deputati sono presenti alla discussione in cui è previsto un loro intervento o in cui essi desiderano intervenire.

Emendamento 90

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 171 – paragrafo 9

Testo in vigore

Emendamento

9. Il Presidente può concedere la parola ai deputati che indichino, mostrando un cartellino blu, che desiderano rivolgere ad un altro deputato, durante il suo intervento, una domanda di durata non superiore a mezzo minuto correlata all'intervento del deputato. Il Presidente procede in tal senso a condizione che l'oratore sia d'accordo e sempreché il Presidente stesso ritenga che ciò non perturbi l'andamento della discussione né dia luogo, attraverso domande consecutive rivolte mediante cartellini blu, a un grave squilibrio per quanto riguarda le affinità

9. Il Presidente può concedere la parola ai deputati che indichino, mostrando un cartellino blu ***o avvalendosi del sistema elettronico***, che desiderano rivolgere ad un altro deputato, durante il suo intervento, una domanda di durata non superiore a mezzo minuto correlata all'intervento del deputato. Il Presidente procede in tal senso a condizione che l'oratore sia d'accordo e sempreché il Presidente stesso ritenga che ciò non perturbi l'andamento della discussione né dia luogo, attraverso domande consecutive rivolte mediante cartellini blu, a un grave squilibrio per

dei gruppi politici cui appartengono i deputati che prendono la parola nella discussione. Il deputato che mostra il cartellino blu e l'oratore non appartengono allo stesso gruppo politico e non sono entrambi deputati non iscritti. Fatte salve le condizioni di cui alla seconda frase, che si applicano mutatis mutandis, il Presidente può consentire al deputato che ha posto la domanda di replicare alla risposta dell'oratore per una durata non superiore a mezzo minuto. L'oratore può quindi dare seguito a tale replica.

quanto riguarda le affinità dei gruppi politici cui appartengono i deputati che prendono la parola nella discussione. Il deputato che mostra il cartellino blu e l'oratore non appartengono allo stesso gruppo politico e non sono entrambi deputati non iscritti. Fatte salve le condizioni di cui alla seconda frase, che si applicano mutatis mutandis, il Presidente può consentire al deputato che ha posto la domanda di replicare alla risposta dell'oratore per una durata non superiore a mezzo minuto. L'oratore può quindi dare seguito a tale replica.

Emendamento 91

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 207 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

-1. I deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia alta possono, in qualsiasi momento, chiedere alla Conferenza dei presidenti di proporre al Parlamento la costituzione di una commissione speciale.

Emendamento 92

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 207 – paragrafo -1 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

-1 bis. Prima di adottare una decisione in merito a tale richiesta, la Conferenza dei presidenti può chiedere alla Conferenza dei presidenti di commissione di formulare una raccomandazione al riguardo.

Emendamento 93

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 207 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 207 bis

Commissioni temporanee dotate di competenze legislative

1. Qualora dalla procedura di cui all'articolo 48 o all'articolo 54 risulti che una questione rientra nell'ambito di competenza di più di tre commissioni, senza che prevalga la competenza di una di esse, la Conferenza dei presidenti può, in ultima istanza e sulla base di una raccomandazione della Conferenza dei presidenti di commissione, proporre al Parlamento la costituzione di una commissione temporanea dotata di competenze legislative per trattare una proposta specifica di atto giuridicamente vincolante o un documento strategico prelegislativo. La raccomandazione della Conferenza dei presidenti di commissione indica le commissioni competenti per il controllo dell'attuazione della legislazione.

2. La composizione numerica di una commissione temporanea con competenze legislative è decisa dal Parlamento, sulla base di una proposta della Conferenza dei presidenti. Il suo mandato decorre dalla data della sua riunione costitutiva fino all'adozione dell'atto giuridicamente vincolante, fatta salva la necessità di attività di controllo. Nel caso di un documento strategico prelegislativo, il mandato della commissione decorre dalla data della sua riunione costitutiva fino all'approvazione della relazione in Aula.

I membri di una commissione temporanea con competenze legislative sono nominati dai gruppi politici e dai deputati non iscritti e sono scelti tra i membri delle commissioni interessate. La Conferenza

dei presidenti decide se nominare uno o più relatori contemporaneamente alla decisione di costituire la commissione.

3. Le altre commissioni non sono autorizzate a esprimere pareri destinati alle commissioni temporanee con competenze legislative a norma dell'articolo 56.

4. Le commissioni temporanee con competenze legislative non sono titolate a formulare pareri destinati ad altre commissioni.

Emendamento 94

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 208 – paragrafo 10

Testo in vigore

10. Qualora le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione suggeriscano eventuali responsabilità di un organo o di un'autorità di uno Stato membro, la commissione di inchiesta può chiedere al parlamento dello Stato membro interessato di collaborare all'indagine.

Emendamento

10. Le richieste di documenti e di deposizioni da parte di testimoni a norma della decisione 95/167/CE, Euratom, CECA sono formalmente presentate dal Presidente su richiesta della commissione di inchiesta. Nel caso in cui una richiesta di documenti o di deposizione da parte di un testimone sia respinta senza una motivazione sufficiente, si applica l'articolo 123 bis.

Conformemente alla decisione 95/167/CE, Euratom, CECA e al presente regolamento, le commissioni di inchiesta possono:

- organizzare missioni di informazione negli Stati membri;*
- richiedere documenti e perizie;*
- invitare testimoni;*
- sentire funzionari e altri agenti dell'Unione o degli Stati membri;*
- richiedere assistenza alle autorità nazionali nel corso delle indagini;*

– *richiedere ai parlamenti degli Stati membri interessati di collaborare all'indagine.*

Il Presidente può invitare i testimoni a testimoniare sotto giuramento. Nessuno è obbligato a testimoniare sotto giuramento, tuttavia si prende formalmente atto dell'eventuale rifiuto di un testimone di testimoniare sotto giuramento.

Emendamento 95

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 211

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 211

soppresso

Questioni di competenza

1. Nel caso in cui una commissione permanente si dichiari incompetente a esaminare un punto, o nel caso in cui sorga un conflitto di competenza fra due o più commissioni permanenti, la questione della competenza è sottoposta alla Conferenza dei presidenti di commissione entro due settimane dal deferimento alla commissione previsto dall'articolo 48, paragrafo 1. Ai fini di tale termine non si tiene conto delle settimane senza attività parlamentari e delle settimane riservate alle attività parlamentari esterne.

2. Al più tardi alla sua seconda riunione dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 1, la Conferenza dei presidenti di commissione o il suo presidente formula una raccomandazione. La Conferenza dei presidenti adotta una decisione sulla base di tale raccomandazione entro sei settimane dalla sua trasmissione. Se entro detto termine la Conferenza dei presidenti non ha preso una decisione, la raccomandazione si considera approvata.

3. I presidenti di commissione

possono stringere accordi con altri presidenti di commissione per quanto riguarda l'assegnazione di un argomento a una determinata commissione, fatta salva, ove necessario, l'autorizzazione di una procedura con le commissioni associate di cui all'articolo 57.

(La modifica si applica a tutto il testo: sopprimere i riferimenti all'articolo 211 e apportare le conseguenti modifiche in tutto il regolamento)

Emendamento 96

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 222 – paragrafo 1 – lettera a

Testo in vigore

(a) incarica la commissione competente per il merito, ai sensi dell'allegato V, di organizzare l'audizione pubblica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/788; la commissione competente per le petizioni è automaticamente **associata ai sensi dell'articolo 57** del presente regolamento;

Emendamento

(a) incarica la commissione competente per il merito, ai sensi dell'allegato V, di organizzare l'audizione pubblica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/788; la commissione competente per le petizioni è automaticamente **coinvolta conformemente al principio di buona e leale cooperazione di cui all'articolo 56** del presente regolamento;

Emendamento 97

Regolamento del Parlamento europeo Allegato VII – articolo -1 (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

Articolo -1

Struttura e organizzazione dei portafogli della Commissione

A norma dell'articolo 125, prima delle audizioni di conferma, il Presidente invita il Presidente eletto della Commissione a

informare la Conferenza dei presidenti in merito a quanto segue:

– la struttura prevista della nuova Commissione, compresi i titoli proposti dei singoli portafogli e il loro eventuale raggruppamento;

– la distribuzione dei portafogli in seno al proposto collegio dei commissari, in linea con gli orientamenti politici del Presidente eletto; e

– altre questioni orizzontali, tra cui l'equilibrio di genere all'interno di tale collegio.

Emendamento 98

Regolamento del Parlamento europeo Allegato VII – articolo 1 – paragrafo 3

Testo in vigore

3. Il Parlamento ha facoltà di chiedere qualsiasi informazione pertinente ai fini dell'adozione di una decisione sulle attitudini dei commissari designati *e* si attende ***un'informazione esaustiva*** per quanto concerne i loro interessi finanziari. Le dichiarazioni d'interesse dei commissari designati sono trasmesse per esame alla commissione competente per gli affari giuridici.

Emendamento

3. Il Parlamento ha facoltà di chiedere qualsiasi informazione pertinente ai fini dell'adozione di una decisione sulle attitudini dei commissari designati. ***Il Parlamento*** si attende ***che i commissari designati comunichino informazioni esaustive*** per quanto concerne i loro interessi finanziari. Le dichiarazioni d'interesse dei commissari designati sono trasmesse per esame alla commissione competente per gli affari giuridici.

Emendamento 99

Regolamento del Parlamento europeo Allegato VII – articolo 2 – titolo

Testo in vigore

Esame della dichiarazione di interessi ***finanziari***

Emendamento

Esame della dichiarazione di interessi

Emendamento 100

Regolamento del Parlamento europeo Allegato VII – articolo 2 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo in vigore

3. Per l'esame delle dichiarazioni di interessi **finanziari** da parte della commissione competente per le questioni giuridiche si applicano le seguenti linee guida:

Emendamento

3. Per l'esame delle dichiarazioni di interessi da parte della commissione competente per le questioni giuridiche si applicano le seguenti linee guida:

Emendamento 101

Regolamento del Parlamento europeo Allegato VII – articolo 2 – paragrafo 3 – lettera a

Testo in vigore

a) se, nell'ambito dell'esame della dichiarazione di interessi **finanziari**, la commissione **ritiene**, sulla base dei documenti presentati, che la dichiarazione sia precisa e completa, e non contenga alcuna informazione che lasci presupporre un conflitto di interessi reale o potenziale in relazione al portafoglio del commissario designato, il presidente trasmette una lettera in cui conferma questa constatazione alle commissioni responsabili dell'audizione o alle commissioni interessate in caso di una procedura in corso di mandato;

Emendamento

a) se, nell'ambito dell'esame della dichiarazione di interessi, la commissione **considera**, sulla base dei documenti presentati, che la dichiarazione sia precisa e completa, e non contenga alcuna informazione che lasci presupporre un conflitto di interessi reale o potenziale in relazione al portafoglio del commissario designato, il presidente trasmette una lettera in cui conferma questa constatazione alle commissioni responsabili dell'audizione **di conferma** o alle commissioni interessate in caso di una procedura in corso di mandato; **se la commissione competente per le questioni giuridiche riscontra nella dichiarazione di interessi del commissario designato elementi diversi da quelli relativi agli interessi finanziari, che dovrebbero essere presi in considerazione nella valutazione globale del commissario designato, la commissione ne informa immediatamente tutte le commissioni coinvolte nell'audizione di conferma;**

Emendamento 102

Regolamento del Parlamento europeo Allegato VII – articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b

Testo in vigore

b) se la commissione ritiene che la dichiarazione di interessi di un commissario designato contenga informazioni incomplete o contraddittorie, o qualora siano necessarie ulteriori informazioni, essa chiede al commissario designato, conformemente all'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, di fornire senza indebito ritardo informazioni supplementari e decide in seguito alla ricezione delle stesse e a una loro adeguata analisi; la commissione competente per le questioni giuridiche può decidere, se del caso, di invitare il commissario designato a partecipare a una discussione;

Emendamento

b) se la commissione ritiene che la dichiarazione di interessi di un commissario designato contenga informazioni incomplete o contraddittorie **relative agli interessi finanziari**, o qualora siano necessarie ulteriori informazioni **in materia di interessi finanziari**, essa chiede al commissario designato, conformemente all'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, di fornire senza indebito ritardo informazioni supplementari e decide in seguito alla ricezione delle stesse e a una loro adeguata analisi; la commissione competente per le questioni giuridiche può decidere, se del caso, di invitare il commissario designato a partecipare a una discussione;

Emendamento 103

Regolamento del Parlamento europeo Allegato VII – articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c

Testo in vigore

c) se la commissione accerta un conflitto di interessi sulla base della dichiarazione di interessi **finanziari** o delle informazioni supplementari fornite dal commissario designato, essa formula raccomandazioni **volte** a risolvere tale conflitto; le raccomandazioni possono includere la rinuncia agli interessi finanziari in questione o la modifica, da parte del Presidente della Commissione, del portafoglio del commissario designato; in casi più gravi, in mancanza di una soluzione al conflitto di interessi e in ultima istanza, la commissione competente per le questioni giuridiche può concludere

Emendamento

c) se la commissione accerta un conflitto di interessi **correlato a interessi finanziari** sulla base della dichiarazione di interessi o delle informazioni supplementari fornite dal commissario designato, essa formula raccomandazioni **che mirano** a risolvere tale conflitto; le raccomandazioni possono includere la rinuncia agli interessi finanziari in questione o la modifica, da parte del Presidente della Commissione, del portafoglio del commissario designato; in casi più gravi, in mancanza di una soluzione al conflitto di interessi **correlato a interessi finanziari** e in ultima istanza, la

che il commissario designato non è in grado di esercitare le proprie funzioni conformemente ai trattati e al codice di condotta; il Presidente del Parlamento chiede quindi al Presidente della Commissione quali ulteriori misure intenda adottare.

commissione competente per le questioni giuridiche può concludere che il commissario designato non è in grado di esercitare le proprie funzioni conformemente ai trattati e al codice di condotta; il Presidente del Parlamento chiede quindi al Presidente della Commissione quali ulteriori misure intenda adottare.

Emendamento 104

Regolamento del Parlamento europeo Allegato VII – articolo 3 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. Le audizioni sono organizzate dalla Conferenza dei presidenti su raccomandazione della Conferenza dei presidenti di commissione. Il presidente e i coordinatori di ciascuna commissione sono responsabili delle modalità specifiche. ***Possono essere designati dei relatori.***

Emendamento

2. Le audizioni ***di conferma*** sono organizzate dalla Conferenza dei presidenti sulla base di una raccomandazione della Conferenza dei presidenti di commissione, ***la quale specifica la ripartizione delle competenze proposta tra le commissioni nonché la durata proposta di ciascuna audizione di conferma.*** Il presidente e i coordinatori di ciascuna commissione sono responsabili delle modalità specifiche.

Emendamento 105

Regolamento del Parlamento europeo Allegato VII – articolo 3 – paragrafo 3

Testo in vigore

3. ***In caso di competenze miste*** sono prese opportune disposizioni per ***associare*** le commissioni ***interessate***. Possono presentarsi ***tre*** casi:

a) il portafoglio del commissario designato rientra tra le competenze di un'unica commissione parlamentare; in questo caso, il commissario designato è sentito da questa sola commissione (commissione competente);

Emendamento

3. Sono prese opportune disposizioni per ***ripartire tra*** le commissioni ***le competenze per un'audizione di conferma.*** Possono presentarsi ***due*** casi:

a) il portafoglio del commissario designato rientra tra le competenze di un'unica commissione parlamentare ***o di varie commissioni parlamentari, di cui una prevale;*** in questo caso, il commissario designato è sentito da questa sola commissione (commissione competente);

altre commissioni possono essere invitate a partecipare all'audizione di conferma se il portafoglio rientra in misura consistente nel loro ambito di competenza;

b) *il portafoglio del commissario designato rientra, in proporzioni simili, tra le competenze di più di una commissione; in questo caso, il commissario designato è sentito dalle commissioni in questione nel quadro di un'audizione congiunta (commissioni congiunte); e*

b) *parti significative del portafoglio del commissario designato rientrano tra le competenze di due o più commissioni, senza che alcuna di esse prevalga; in questo caso, il commissario designato è sentito dalle commissioni in questione nel quadro di un'audizione congiunta; altre commissioni possono essere invitate a partecipare all'audizione di conferma se il portafoglio rientra in misura consistente nel loro ambito di competenza.*

c) *il portafoglio del commissario designato rientra in larga parte tra le competenze di una commissione e in modo marginale tra quelle di almeno un'altra commissione; in questo caso, il commissario designato è sentito dalla commissione competente a titolo principale, in associazione con l'altra o le altre commissioni (commissioni associate).*

Emendamento 106

Regolamento del Parlamento europeo Allegato VII – articolo 3 – paragrafo 5

Testo in vigore

5. Le commissioni sottopongono in tempo utile prima delle audizioni domande scritte ai commissari designati. Per ciascun commissario designato vi sono due domande comuni, formulate dalla Conferenza dei presidenti di commissione, di cui la prima *sulla* competenza generale, l'impegno europeo e l'indipendenza personale, e la seconda *sulla* gestione del portafoglio e la cooperazione con il Parlamento. La commissione competente sottopone cinque domande aggiuntive; *non sono autorizzati sottoquesiti*. Nel caso *delle* commissioni *congiunte*, ciascuna

Emendamento

5. Le commissioni sottopongono in tempo utile prima delle audizioni *di conferma* domande scritte ai commissari designati. Per ciascun commissario designato vi sono due domande comuni, formulate dalla Conferenza dei presidenti di commissione, di cui la prima *si riferisce alla* competenza generale, l'impegno europeo e l'indipendenza personale, e la seconda *si riferisce alla* gestione del portafoglio e la cooperazione con il Parlamento. La commissione competente sottopone cinque domande aggiuntive. Nel caso *in cui il commissario designato sia*

commissione ha facoltà di sottoporre tre domande.

Il curriculum vitae dei commissari designati e le risposte da essi fornite alle domande scritte sono pubblicati sul sito internet del Parlamento prima dell'audizione.

Emendamento 107

Regolamento del Parlamento europeo Allegato VII – articolo 3 – paragrafo 6

Testo in vigore

6. ***La durata prevista di ciascuna audizione è di tre ore.*** Le audizioni si svolgono in circostanze e condizioni tali da assicurare ai commissari designati possibilità ***identiche ed*** eque di presentarsi e di esporre le loro opinioni.

Emendamento 108

Regolamento del Parlamento europeo Allegato VII – articolo 3 – paragrafo 7

sentito da due o più commissioni ***congiuntamente***, ciascuna ***di esse*** ha facoltà di sottoporre tre domande. ***Ciascuna commissione invitata ha facoltà di sottoporre una domanda. Non sono autorizzati sottoquesiti.***

Il curriculum vitae dei commissari designati e le risposte da essi fornite alle domande scritte sono pubblicati sul sito internet del Parlamento prima dell'audizione ***di conferma.***

Emendamento

6. Le audizioni ***di conferma*** si svolgono in circostanze e condizioni tali da assicurare ai commissari designati possibilità eque di presentarsi e di esporre le loro opinioni. ***La durata prevista delle audizioni di conferma è, in linea di principio, di tre ore. Tuttavia, nel caso di commissari designati con portafogli particolarmente grandi o complessi che coinvolgono più di una commissione, la Conferenza dei presidenti di commissione può raccomandare che la durata prevista dell'audizione di conferma possa arrivare a quattro ore. La durata raccomandata dell'audizione di conferma tiene debitamente conto del numero di commissioni invitate, in modo da consentire a ciascuno dei rispettivi presidenti di sottoporre una domanda.***

Testo in vigore

7. I commissari designati sono invitati a formulare una dichiarazione orale di apertura di durata non superiore a quindici minuti. ***Le domande poste nel corso dell'audizione, ove possibile raggruppate per tema, sono al massimo 25. Una domanda aggiuntiva può essere posta immediatamente durante il tempo destinato a tal fine.*** L'essenziale del tempo di parola è assegnato ai gruppi politici, conformemente all'articolo 171, che si applica per analogia. La gestione delle audizioni mira a sviluppare un dialogo politico pluralistico tra il commissario designato e i deputati. Prima della fine dell'audizione i commissari designati hanno la possibilità di formulare una breve dichiarazione conclusiva.

Emendamento

7. I commissari designati sono invitati a formulare una dichiarazione orale di apertura di durata non superiore a quindici minuti. L'essenziale del tempo di parola è assegnato ai gruppi politici, conformemente all'articolo 171, che si applica per analogia. ***Il tempo di parola assegnato a un gruppo politico è considerato un blocco unico, fatta salva la necessità di mantenere un formato unico armonizzato per ogni singola audizione di conferma. Spetta al gruppo politico ripartire il tempo assegnato fra i suoi deputati che partecipano all'audizione. Il tempo di parola assegnato ai deputati non iscritti non è considerato un blocco unico. Al commissario designato è concesso, in media, un tempo di risposta doppio rispetto a quello previsto per la domanda.*** La gestione delle audizioni ***di conferma*** mira a sviluppare un dialogo politico pluralistico tra il commissario designato e i deputati. Prima della fine dell'audizione ***di conferma*** i commissari designati hanno la possibilità di formulare una breve dichiarazione conclusiva.

Emendamento 109

**Regolamento del Parlamento europeo
Allegato VII – articolo 3 – paragrafo 8**

Testo in vigore

8. ***È prevista*** la trasmissione audiovisiva in diretta delle audizioni, messa a disposizione del pubblico ***e dei media*** a titolo gratuito. Una registrazione delle audizioni, corredata di indice, è messa a disposizione del pubblico entro ventiquattro ore.

Emendamento

8. La trasmissione audiovisiva in diretta delle audizioni ***di conferma*** è messa a disposizione del pubblico a titolo gratuito. Una registrazione delle audizioni ***di conferma***, corredata di indice, è messa a disposizione del pubblico entro ventiquattro ore.

Emendamento 110

Regolamento del Parlamento europeo Allegato VII – articolo 4 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. Dopo l'audizione, il presidente e i coordinatori si riuniscono senza indugio per procedere alla valutazione dei singoli commissari designati. Tali riunioni si tengono a porte chiuse. I coordinatori sono invitati a dichiarare se, **a** loro **avviso**, i commissari designati sono idonei a far parte del collegio e a svolgere i compiti specifici che sono stati loro assegnati. La Conferenza dei presidenti di commissione elabora un modello di formulario per facilitare la valutazione.

Emendamento

1. Dopo l'audizione **di conferma**, il presidente e i coordinatori si riuniscono senza indugio per procedere alla valutazione dei singoli commissari designati. Tali riunioni si tengono a porte chiuse. **I presidenti delle commissioni invitate sono invitati a partecipare alle riunioni di valutazione.** I coordinatori **della commissione competente** sono invitati a dichiarare se, **in base alle loro rispettive opinioni**, i commissari designati sono idonei a far parte del collegio e a svolgere i compiti specifici che sono stati loro assegnati. La Conferenza dei presidenti di commissione elabora un modello di formulario per facilitare la valutazione.

Emendamento 111

Regolamento del Parlamento europeo Allegato VII – articolo 4 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. Nel caso **delle** commissioni **congiunte**, il presidente e i coordinatori delle commissioni interessate agiscono congiuntamente durante l'intera procedura.

Emendamento

2. Nel caso **in cui un commissario designato sia sentito da due o più** commissioni **congiuntamente**, il presidente e i coordinatori delle commissioni interessate agiscono congiuntamente durante l'intera procedura, **anche tenendo riunioni di valutazione congiunte.**

Emendamento 112

Regolamento del Parlamento europeo Allegato VII – articolo 4 – paragrafo 3

Testo in vigore

3. È prevista un'unica lettera di valutazione per ciascun commissario designato. ***Sono inclusi*** i pareri ***di tutte le*** commissioni ***associate all'audizione***.

Emendamento

3. È prevista un'unica lettera di valutazione per ciascun commissario designato. I pareri ***delle*** commissioni ***invitate, approvati dai coordinatori che rappresentano la maggioranza semplice dei membri della commissione appartenenti a un gruppo politico, sono allegati alla lettera di valutazione***.

Emendamento 113

**Regolamento del Parlamento europeo
Allegato VII – articolo 4 – paragrafo 4 – lettera c**

Testo in vigore

c) se i coordinatori che approvano il commissario designato rappresentano almeno due terzi dei membri della commissione, il presidente presenta una lettera per loro conto in cui dichiara che un'ampia maggioranza approva il commissario designato. Su richiesta è fatto riferimento ai punti di vista della minoranza;

Emendamento

c) se i coordinatori che approvano il commissario designato rappresentano almeno due terzi dei membri della commissione ***appartenenti a un gruppo politico***, il presidente presenta una lettera per loro conto in cui dichiara che un'ampia maggioranza approva il commissario designato. Su richiesta, ***in tale lettera*** è fatto riferimento ai punti di vista della minoranza;

Emendamento 114

**Regolamento del Parlamento europeo
Allegato VII – articolo 4 – paragrafo 4 – lettera d**

Testo in vigore

d) qualora non possa essere raggiunta una maggioranza di almeno due terzi dei membri della commissione per approvare il candidato, i coordinatori:

– ***innanzitutto, procedono a una richiesta di*** informazioni complementari ***per il tramite di*** ulteriori domande scritte;

Emendamento

d) qualora non possa essere raggiunta una maggioranza di almeno due terzi dei membri della commissione ***appartenenti a un gruppo politico*** per approvare il candidato, i coordinatori ***possono richiedere:***

– informazioni complementari ***mediante*** ulteriori domande scritte, ***il cui numero non supera il numero di domande scritte***

– *se ciò non è soddisfacente, richiedono* la ripresa dell'audizione per una durata di un'ora e mezza, previa approvazione della Conferenza dei presidenti;

inizialmente sottoposte al commissario designato; e/o

– la ripresa dell'audizione *di conferma* per una durata di un'ora e mezza, previa approvazione della Conferenza dei presidenti.

Ai fini del primo comma, primo trattino, non sono autorizzati sottoquesiti e le commissioni invitate non hanno facoltà di sottoporre ulteriori domande scritte.

Nell'ambito della valutazione di un commissario designato è possibile richiedere una sola serie di domande scritte complementari e una sola ripresa dell'audizione di conferma.

Le domande scritte complementari e le risposte del commissario designato sono pubblicate sul sito web del Parlamento;

Emendamento 115

Regolamento del Parlamento europeo Allegato VII – articolo 4 – paragrafo 4 – lettera e

Testo in vigore

e) se, in seguito all'applicazione della lettera d), i coordinatori che approvano il commissario designato rappresentano almeno due terzi dei membri della commissione, il presidente presenta una lettera per loro conto in cui dichiara che un'ampia maggioranza approva il commissario designato. Su richiesta è fatto riferimento ai punti di vista della minoranza;

Emendamento

e) se, in seguito all'applicazione della lettera d), i coordinatori che approvano il commissario designato rappresentano almeno due terzi dei membri della commissione ***appartenenti a un gruppo politico***, il presidente presenta una lettera per loro conto in cui dichiara che un'ampia maggioranza approva il commissario designato. Su richiesta, ***in tale lettera*** è fatto riferimento ai punti di vista della minoranza;

Emendamento 116

Regolamento del Parlamento europeo Allegato VII – articolo 4 – paragrafo 4 – lettera f

Testo in vigore

f) se, in seguito all'applicazione della lettera d), i coordinatori che approvano il commissario designato continuano a non rappresentare almeno due terzi dei membri della commissione, il presidente convoca una riunione di commissione e pone in votazione le due domande di cui al paragrafo 1. Il presidente trasmette una lettera nella quale figura la valutazione della commissione.

Emendamento

f) se, in seguito all'applicazione della lettera d), i coordinatori che approvano il commissario designato continuano a non rappresentare almeno due terzi dei membri della commissione ***appartenenti a un gruppo politico***, il presidente convoca una riunione di commissione e pone in votazione le due domande di cui al paragrafo 1. Il presidente trasmette una lettera nella quale figura la valutazione della commissione.

MOTIVAZIONE

Il 18 gennaio 2023 la Conferenza dei presidenti ha istituito il gruppo di lavoro "Parlamento 2024" con il mandato di elaborare proposte di riforma concrete e attuabili per rafforzare i metodi di lavoro interni del Parlamento nonché il suo ruolo istituzionale e la sua capacità di agire. I membri del gruppo di lavoro hanno sottolineato all'unanimità la necessità di riforme, dato che il Parlamento deve garantire di disporre sempre degli strumenti necessari per svolgere i compiti che gli incombono in virtù dei trattati e per essere all'altezza delle aspettative dei cittadini. Non da ultimo, alla luce delle numerose sfide e crisi che l'UE sta affrontando, la credibilità del Parlamento europeo risiede anche nella sua capacità di riforma e modernizzazione.

Il gruppo di lavoro ha individuato i problemi incontrati nei cinque settori definiti nel suo mandato, ovvero la legislazione, il controllo, le funzioni di bilancio e il controllo di bilancio, la plenaria e le relazioni esterne. Dopo dieci mesi di analisi e di scambi di opinioni, il gruppo di lavoro ha presentato un pacchetto completo di proposte di riforma riguardanti i cinque settori.

Il pacchetto di riforme è stato approvato dalla Conferenza dei presidenti il 7 dicembre 2023 con l'obiettivo di giungere a una piena attuazione entro la fine della legislatura. Ciò richiede un follow-up coordinato da parte di diversi organi parlamentari. Alcune misure di riforma richiedono modifiche del regolamento, mentre altre richiedono anche l'adozione di decisioni di esecuzione da parte degli organi direttivi del Parlamento.

Nella riunione del 31 gennaio 2024, al fine di agevolare i lavori della commissione per gli affari costituzionali (AFCO), la Conferenza dei presidenti ha approvato le proposte di modifica del regolamento basate sulla sua decisione del 7 dicembre 2023 e ha deciso di trasmetterle alla commissione AFCO. La Conferenza dei presidenti ha invitato la commissione AFCO ad agire rapidamente e a presentare gli emendamenti in Aula in tempo utile per l'approvazione prima della fine della legislatura.

Una volta attuate, le misure di riforma permetteranno un migliore funzionamento del Parlamento in qualità di colegislatore, ramo dell'autorità di bilancio e autorità di discarico. Inoltre, le riforme aumenteranno la capacità del Parlamento di esercitare il controllo democratico e di chiamare le altre istituzioni, in particolare la Commissione, a rendere conto del proprio operato.

**ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE
DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

Il relatore dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, di non aver ricevuto alcun contributo da entità o persone da menzionare nel presente allegato in virtù dell'allegato I, articolo 8, del regolamento.

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE
COMPETENTE PER IL MERITO**

Approvazione	20.3.2024
Esito della votazione finale	+: 19 -: 2 0: 6
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Gerolf Annemans, Gabriele Bischoff, Damian Boeselager, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Ana Collado Jiménez, Gwendoline Delbos-Corfield, Salvatore De Meo, Daniel Freund, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Giuliano Pisapia, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Jacek Saryusz-Wolski, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, Sven Simon, Loránt Vincze, Rainer Wieland
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Gilles Boyer, Mercedes Bresso, Cyrus Engerer, Othmar Karas, Alin Mituța, Maite Pagazaurtundúa
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Paola Ghidoni, Michiel Hoogeveen, Ernő Schaller-Baross, Ralf Seekatz

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

19	+
ID	Gerolf Annemans, Paola Ghidoni, Antonio Maria Rinaldi
PPE	Ana Collado Jiménez, Salvatore De Meo, Brice Hortefeux, Ralf Seekatz, Sven Simon, Loránt Vincze, Rainer Wieland
Renew	Gilles Boyer, Sandro Gozi, Alin Mituța, Maite Pagazaurtundúa
S&D	Mercedes Bresso, Włodzimierz Cimoszewicz, Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira

2	-
ECR	Michiel Hoogeveen
NI	Ernő Schaller-Baross

6	0
S&D	Gabriele Bischoff
The Left	Leila Chaibi, Helmut Scholz
Verts/ALE	Damian Boeselager, Gwendoline Delbos-Corfield, Daniel Freund

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti